

Circolare n. 44
del 25/09/2013 SC-fa

Ambiente

Novità introdotte dalla
Legge Europea 6
agosto 2013 n. 97 in
tema di RAEE.

La **Legge 6 agosto 2013, n. 97** ("Legge Europea 2013"), **in vigore dal 4 settembre** scorso, con il compito di intervenire direttamente nell'ordinamento interno per "correggere" le norme non in linea con il diritto europeo (in particolare per evitare le sanzioni derivanti da procedure di infrazione aperte a carico dell'Italia per mancato o incompleto recepimento di direttive UE), ha introdotto una serie di novità in campo ambientale.

Con la presente verranno prese in esame, in particolare, le correzioni/novità riguardanti la gestione dei RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche).

La legge stabilisce le nuove condizioni che il distributore deve rispettare al fine di poter considerare il raggruppamento dei RAEE domestici, che egli effettua prima del trasporto, come rientrante nella "fase della raccolta" (condizioni descritte all'art. 1, comma 2, D.M. 65/2010).

Ma **la vera novità**, in tema di raggruppamento di RAEE domestici, riguarda il "vecchio" **limite di 3,5 tonnellate di RAEE raggruppabili prima del trasporto**, che ora, secondo la nuova disposizione, deve intendersi riferito **"a ciascuno" dei raggruppamenti 1, 2 e 3:**

1. "freddo e clima" (grandi elettrodomestici per la refrigerazione: frigoriferi, congelatori, condizionatori);
2. "altri grandi bianchi" (grandi elettrodomestici come lavatrici, lavastoviglie, etc.);
3. "tv e monitor".

Mentre per i raggruppamenti 4 e 5 ("Ict e Consumer electronics" e "sorgenti luminose") il limite quantitativo va inteso in senso "complessivo".

Un'altra importante novità è quella che prevede che la **realizzazione e la gestione** di Centri di raccolta RAEE (articolo 6, D.Lgs. 151/2005) oltre a svolgersi con le modalità previste dal D.M. 8 aprile 2008 (relativo alla disciplina delle isole ecologiche comunali), **in alternativa potrà svolgersi** secondo le modalità previste dagli articoli 208, 213 e 216 del D.Lgs. 152/2006 (inerenti, rispettivamente, l'autorizzazione unica per gli impianti di recupero/smaltimento rifiuti, l'autorizzazione integrata ambientale -AIA- e le procedure semplificate per gli impianti di recupero): **mediante cioè il conferimento a Centri di raccolta privati** (l'art. 8 del D.M. 65/2010, richiamando il D.M. 8 aprile 2008, contempla(va) la gestione esclusivamente attraverso i Centri di raccolta comunali).

Infine:

- **scompaiono i limiti** (art. 2, D.M. 65/2010) **di portata e massa**

- (portata non superiore a 3500 kg e massa complessiva non superiore a 6000 kg) **degli automezzi per il trasporto** dei RAEE;
- le “altre apparecchiature per il condizionamento” entrano a far parte dei “Grandi elettrodomestici” elencati nell’Allegato 1A al D.Lgs. 151/2005 (da cui **non sono più esclusi gli elettrodomestici fissi di grandi dimensioni**);
 - i test di fecondazione entrano nella categoria 8 (Dispositivi medici).